

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4258

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PANNARALE, CIVATI, VACCA, GIANCARLO GIORDANO, SCOTTO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, BRIGNONE, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, D'UVA, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, LUIGI GALLO, GREGORI, KRONBICHLER, ANDREA MAESTRI, MARCON, MARTELLI, MATARRELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PASTORINO, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZARATTI

Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario

Presentata il 30 gennaio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per vivere in una società complessa come quella attuale, è indispensabile elevare il livello di formazione degli individui, per questo il diritto allo studio universitario si manifesta nel nostro sistema giuridico come una delle declinazioni del principio generale di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che impone alla Repubblica di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono agli individui di sviluppare ed esprimere pienamente la propria personalità nella società civile.

Il suddetto principio trova inoltre il suo esplicito fondamento negli ultimi due commi dell'articolo 34 della stessa Costituzione, laddove si afferma che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, hanno il diritto di accedere ai gradi più alti dell'istruzione e della formazione e che la Repubblica deve garantirne l'esigibilità attraverso l'attribuzione, per concorso, di borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze. In seno alla stessa Assemblea costituente fu, infatti, osservato che: « Uno dei punti al quale l'Italia deve tenere è che nella sua Costituzione, come in nessun'altra, sia accentuato l'impegno di aprire ai

capaci e meritevoli, anche se poveri, i gradi più alti dell'istruzione. Alla realizzazione di questo impegno occorreranno grandi stanziamenti; ma non si deve esitare; si tratta di una delle forme più significative per riconoscere, anche qui, un diritto della persona, per utilizzare a vantaggio della società forze che resterebbero latenti e perdute, di attuare una vera e integrale democrazia ».

Il diritto allo studio, oltre a rappresentare un diritto sociale costituzionalmente garantito, è dunque uno strumento per garantire i diritti inviolabili dell'individuo nelle formazioni sociali, al quale corrisponde, come si è visto, un preciso dovere della collettività di assicurare a tutti i capaci e meritevoli uguali punti di partenza e uguali possibilità di portare a compimento i percorsi formativi prescelti.

Eppure da alcuni anni nell'ambito dell'Unione europea si vanno affermando un'idea di economia della conoscenza e uno sviluppo del tessuto produttivo mirati all'estrazione di valore sulla base di una forte innovazione e dell'elevazione del livello generale di formazione, che stanno portando alcuni Paesi membri, incluso il nostro, a smantellare il tradizionale meccanismo di assegnazione delle suddette provvidenze, in favore di un sistema nuovo, riservato a pochi eccellenti, attraverso un innalzamento dei soli criteri di merito e un'augmentata competitività tra studenti. A rendere, inoltre, la formazione universitaria un percorso irto di ostacoli sono stati quei continui e pesanti definanziamenti, nonché tutte quelle politiche scarsamente inclusive e incapaci di rispondere alle esigenze della popolazione studentesca attraverso la pianificazione di servizi, agevolazioni e interventi che direttamente o indirettamente contribuiscono a migliorare la condizione dei soggetti in formazione, siano essi residenti, fuorisede, italiani o stranieri.

Invero nel nostro Paese il diritto allo studio universitario non ha mai ricevuto quell'attenzione che invece meriterebbe, anche a causa di una legislazione che si è evoluta lentamente rispetto alle reali necessità e spesso in maniera confusa e inadeguata. La stessa citata costituzionalizza-

zione del diritto allo studio non ne ha garantito in tutti questi decenni la piena e immediata effettività, avendo conosciuto un significativo riconoscimento normativo solo dopo il trasferimento delle competenze alle regioni avvenuto negli anni '70, cui seguirono tuttavia una frammentazione e una stratificazione di leggi regionali molto eterogenee tra loro perfino riguardo alla definizione del *welfare* studentesco, tanto da delineare l'assenza di una reale volontà politica di investire nell'accesso ai percorsi formativi e da sfociare in un mancato rispetto dello stesso principio di uguaglianza. A ciò si aggiunga che l'incapacità delle regioni di garantire l'esercizio del diritto allo studio è storicamente imputabile a una serie di fattori, primo fra tutti quello delle inadeguate risorse finanziarie trasferite loro dallo Stato, risorse che per croniche difficoltà strutturali di bilancio le stesse regioni non sono state in grado di integrare attraverso fondi propri.

D'altra parte anche la successiva legge quadro, la legge n. 390 del 1991, oggi in gran parte abrogata, aveva aggravato la confusione del contesto normativo, essendosi caratterizzata, da un lato, per l'attribuzione di funzioni importanti agli organi centrali dello Stato, nel tentativo di porre un freno all'eterogeneità delle risposte locali, e dall'altro, per il trasferimento di alcune competenze dalle regioni alle università.

Successivamente, a seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e secondo il decreto legislativo n. 68 del 2012, il diritto allo studio universitario, non rientrando tra le materie attribuite in via esclusiva allo Stato né tra quelle di natura concorrente, si è collocato come ambito di competenza legislativa residuale delle regioni, competenza che, pur incontrando attualmente un limite molto importante imposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e sulla base del quale lo Stato deve stabilire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, tra i quali rientrano a pieno titolo le provvidenze legate al diritto

allo studio, può riprodurre quel quadro di interventi e di frammentazione normativa antecedenti all'approvazione della legge quadro n. 390 del 1991, capaci di inficiare il principio di uguaglianza sancito dal suddetto articolo 3 della Costituzione. Inoltre, lo stesso diritto, rimanendo in parte di competenza regionale, è soggetto alle incerte e fluttuanti disponibilità finanziarie delle singole regioni, con risultati tutt'altro che lusinghieri. Oggi infatti, grazie a strumenti di *welfare* studentesco di tipo assistenziale che, seppur fondamentali, non bastano alla promozione dell'autonomia del soggetto in formazione, solo pochissime regioni, quelle peraltro più virtuose, riescono ad attribuire a tutti gli idonei le borse di studio, mentre rimangono ancora inadeguati e insufficienti rispetto al numero degli aventi diritto gli alloggi e le forme di reddito indiretto, come mobilità gratuita, mense agevolate, misure per l'accesso alla cultura e, laddove esistono, luoghi di aggregazione culturale nei territori.

Un altro punto dolente è rappresentato dall'ottica assistenzialista con cui le amministrazioni hanno fino ad oggi gestito la materia, quasi che vigesse la logica della « beneficenza » piuttosto che l'obbligo, da parte delle istituzioni, di garantire un diritto. Lo stesso ruolo delle amministrazioni comunali, delegate dalle regioni all'assegnazione delle borse di studio, ha fallito gran parte degli obiettivi preposti e auspicati. In sostanza, la mancanza di parametri e di principi comuni di riferimento ha fatto sì che vigesse l'arbitrio delle singole istituzioni di competenza che, invece di investire sulle vere priorità, hanno sempre considerato la questione del diritto allo studio come secondaria.

Sul fronte dei finanziamenti l'Italia, secondo quanto riportato dall'ultimo rapporto sull'educazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), spende per l'università circa lo 0,9 per cento del proprio prodotto interno lordo, di cui solo una quota pari allo 0,04 destinata al diritto allo studio universitario; in secondo luogo, come rivelato dall'ultimo Rapporto dell'Istituto nazionale di statistica sulla povertà nel nostro Paese,

sono stimate in 2.737.000 le famiglie che si trovano in condizione di povertà relativa rappresentando l'11,3 per cento delle famiglie residenti. A fronte di questo scenario risulta desolante il confronto delle politiche economiche nazionali per il diritto allo studio con quelle degli altri Paesi europei, dove invece la presenza di un più forte Stato sociale e di politiche per l'accesso ai canali formativi hanno meglio garantito altissimi livelli di istruzione e di formazione e, conseguentemente, migliori condizioni di vita: se l'80 per cento degli studenti italiani non riceve una borsa di studio, in Francia la percentuale è del 70 per cento; la percentuale scende al 60 per cento in Germania, mentre in Olanda addirittura al 4 per cento; rispetto alle residenze universitarie, in Italia solo il 2 per cento degli studenti ha diritto ad un alloggio, mentre in Francia la percentuale sale all'8 per cento, in Germania al 10 per cento e in Svezia addirittura al 17 per cento. Si tratta di dati che chiariscono come in Italia si registri uno dei tassi di abbandono universitario tra i più alti d'Europa, il 18,5 per cento, ben al di sopra di altri Stati come l'Olanda, dove è pari al 7 per cento, o la Gran Bretagna, dove è pari all'8,5 per cento.

Dunque, accanto a una normativa lacunosa, anche la scelta trasversale degli ultimi Governi di trascurare l'investimento in formazione superiore ha fatto sì che i fondi destinati dallo Stato al riconoscimento delle borse di studio siano sempre insufficienti a garantire la copertura totale degli idonei e che il diritto allo studio universitario pesi ormai per oltre il 42 per cento sulle spalle degli studenti stessi che vi provvedono tramite la tassa regionale per il diritto allo studio, diventandone così essi stessi i principali finanziatori. Se si guarda, infatti, al decennio che va dal 2002 al 2012 si scopre che, a fronte di un numero quasi costante di studenti dichiarati idonei alla borsa di studio, una larga parte di essi, oltre 25.000, a causa della carenza di fondi è stata confinata nel limbo degli idonei che non l'hanno percepita, andando così ad allargare la platea dei cosiddetti idonei non beneficiari, ossia di coloro che, pur soddisfacendo i requisiti di accesso sanciti dal

bando dell'ufficio regionale competente, non ricevono alcuna borsa a causa dell'insufficienza delle risorse.

Poiché la concessione delle borse di studio è assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, lo stesso Stato, pur vincolando le regioni a versare per tale finalità il 40 per cento del contributo statale, non vincola in alcun modo se stesso allo stanziamento atto a coprire la spesa di tutte le borse di studio in concorso, dimostrando in tal modo di non attribuire al diritto allo studio quel carattere inderogabile e prioritario che invece gli impone la Costituzione.

Tutte le suddette carenze generano anche profonde sperequazioni tra le diverse zone d'Italia che si traducono nella penalizzazione degli studenti che provengono dalle aree più povere del Paese, in particolare dal meridione. Ogni anno, infatti, le università meridionali registrano una costante riduzione delle immatricolazioni e circa 29.000 diplomati al sud emigrano al centro-nord per iscriversi a corsi universitari, una riduzione che ovviamente condiziona anche il numero dei laureati. Anche i criteri di riparto del fondo integrativo per la concessione delle borse di studio penalizzano in maniera evidente il meridione, sottraendo ogni anno importanti risorse economiche agli studenti, il 75 per cento dei quali, pur essendo idonei, non riceve le agevolazioni per la prosecuzione degli studi.

Sempre l'OCSE, nel suo rapporto annuale «*Education at glance*», pubblicazione che analizza i sistemi di istruzione di 34 Paesi membri e li elabora con i dati relativi ai tassi di occupazione e disoccupazione per livello di studio, ha sottolineato la stretta correlazione tra il numero di laureati e lo sviluppo economico di un territorio e come la riduzione del numero dei laureati meridionali produca ripercussioni negative sulla situazione economica e culturale di quell'area del Paese.

L'articolo 5, comma 1, del regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, stabilisce che la quota totale di contribuzione con la quale gli studenti concorrono alla copertura del costo dei servizi offerti dalle università non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato a ciascuna di esse. A causa della sensibile diminuzione delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario, molte università, a fronte di una conseguente diminuzione di risorse, per garantire il medesimo livello dei servizi sono state costrette a superare tale limite (a volte fino a elevarlo al 40 per cento) e ad aumentare le tasse.

In tutti i Paesi dell'Unione europea, tranne Italia e Grecia, esistono forme di reddito diretto per i soggetti in formazione. Si tratta di uno strumento che supera il modello assistenzialistico e rende lo studente libero e responsabile delle proprie scelte, favorendone la partecipazione e la creatività giovanile, stimolando l'opportunità di formarsi culturalmente al di là dei luoghi classici della formazione, in grado di slegare i soggetti in formazione dalla famiglia e dalla propria condizione sociale, imprimendo un'accelerazione alla mobilità sociale.

La situazione illustrata può solo promuovere un modello sociale che rischia di esacerbare le disuguaglianze e di annullare ogni opportunità di autodeterminazione dei soggetti impegnati in percorsi di alta formazione, ma soprattutto di disattendere il dettato costituzionale.

Tutto ciò premesso, la presente proposta di legge è volta:

1) alla definizione di un sistema di *welfare* studentesco nazionale che garantisca l'effettiva rimozione degli ostacoli di natura economica per gli studenti capaci e meritevoli, consentendo loro di accedere e di completare i corsi di studio universitario;

2) alla definizione di LEP connessi al diritto allo studio, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, capaci di abbattere le attuali disuguaglianze sociali e disomogeneità territoriali;

3) all'adozione di un piano straordinario di finanziamenti strutturali per il diritto allo studio, al fine di raggiungere la copertura totale dei fondi destinati alle borse di studio da erogare a tutti gli idonei e per risolvere definitivamente il diffuso e inaccettabile fenomeno degli idonei non vincitori di una borsa di studio;

4) all'ampliamento delle fasce di reddito degli aventi diritto alle provvidenze attualmente previste, che al peggiorare della situazione economica si rivelano sempre più inadeguate;

5) alla garanzia del pieno godimento dei diritti di cittadinanza agli studenti universitari anche attraverso misure di agevolazione della mobilità sui mezzi di trasporto pubblico, canoni calmierati per la locazione di immobili nel comune in cui ha sede l'ateneo e assistenza sanitaria gratuita nella regione in cui ha sede l'università;

6) all'avvio di un regime sperimentale che riconosca il reddito di formazione a tutti gli studenti che vivono in condizioni economiche particolarmente disagiate;

7) ad una più equa ripartizione della contribuzione studentesca attuata anche attraverso la previsione di una « *no tax area* »

per i soggetti con un indicatore della situazione economica equivalente al di sotto di 28.000 euro che, a causa di condizioni economiche disagiate, sono potenzialmente più esposti al rischio di abbandono degli studi;

8) all'estensione agli studenti immigrati di tutte le agevolazioni riservate agli studenti di cittadinanza italiana in materia di diritto allo studio;

9) all'istituzione della carta di cittadinanza studentesca al fine di favorire i consumi culturali;

10) allo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie finalizzate a rendere effettivo in tutto il territorio nazionale il diritto allo studio universitario.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dalla presente proposta di legge si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'aliquota del prelievo erariale unico sulle giocate effettuate con *videolottery* e con *slot machines* e dalla sterilizzazione della già prevista riduzione, a decorrere dall'anno d'imposta 2017, dell'imposta sul reddito delle società.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi e finalità).

1. La presente legge garantisce l'effettività del diritto allo studio, sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, promuovendo altresì il rispetto del principio di uguaglianza e del diritto alla salute, all'interno delle formazioni sociali nelle quali si esprime la personalità dello studente, tutelato ai sensi degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, a tutti gli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi quelli non beneficiari di borsa di studio o di borsa dei servizi di cui alla presente legge, sono assicurate agevolazioni fiscali sull'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica, come libri o testi anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi; agevolazioni tariffarie sul servizio di mensa, sul trasporto pubblico locale e sull'accesso ai luoghi di cultura, come siti museali o archeologici; canoni calmierati e agevolazioni fiscali per la locazione di immobili nel comune in cui ha sede l'ateneo; l'effettività dell'assistenza sanitaria gratuita nella regione in cui ha sede l'ateneo.

ART. 2.

(Attribuzioni e compiti allo Stato, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e le altre istituzioni, pubbliche o private, provvedono nell'ambito delle rispettive competenze all'attuazione delle disposizioni pre-

viste dalla presente legge, attraverso un sistema integrato di strumenti e di servizi.

2. Ferma restando la competenza dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e di quanto definito nella presente legge, al fine di garantirne l'uniformità e l'esigibilità in tutto il territorio nazionale, alle regioni è affidata la gestione dei servizi che garantiscono il diritto allo studio di cui è destinataria la totalità degli studenti; alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è altresì riconosciuto il potere di integrare la gamma degli strumenti e dei servizi.

3. Al fine di garantire il diritto allo studio, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica:

a) organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, allo scopo di garantire il successo formativo degli studi;

b) promuovono le attività di servizio di orientamento e di tutorato delle associazioni e delle cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;

c) agevolano la frequenza ai corsi e lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali e nei giorni festivi di biblioteche, laboratori e sale di studio;

d) promuovono, sostengono e pubblicizzano attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e di strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e delle cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attività di servizio svolte da queste ultime;

e) curano l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e per la formazione, con particolare attenzione ai programmi dell'Unione europea e internazionali e pubblicizzano gli interventi in materia di diritto allo studio;

f) promuovono interscambi di studenti con università italiane e straniere,

anche nell'ambito di programmi europei e internazionali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento di corsi e di titoli di studio;

g) sostengono le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative;

h) provvedono all'erogazione dei servizi tramite gli interventi disciplinati dalla presente legge.

ART. 3.

(Studenti beneficiari).

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e tutte le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica definiscono, per gli interventi di rispettiva competenza, la condizione degli studenti sulla base della loro provenienza secondo la classificazione prevista dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2001, tenendo conto dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico. A tale fine è definito:

a) studente in sede, colui che risiede in una località da cui sia possibile raggiungere la sede prevalente del proprio corso di studi attraverso la rete del trasporto pubblico locale in meno di 45 minuti e con non più di un cambio di mezzo, che sia altresì collegato in orario serale fino alle ore 02;

b) studente pendolare, colui che risiede in una località da cui sia possibile raggiungere la sede prevalente del proprio corso di studi attraverso la rete del trasporto pubblico locale in meno di 75 minuti e con non più di un cambio di mezzo, che sia altresì collegato in orario serale fino alle ore 00;

c) studente fuori sede chiunque non rientri nelle categorie di cui alle lettere a) e b).

2. I tempi di percorrenza rispetto alla classificazione di cui al comma 1 devono essere certificati agli enti territoriali per il diritto allo studio dalle aziende per il trasporto pubblico locale tramite strumenti certificati messi a disposizione dallo stesso trasporto pubblico locale; in ogni caso le corse devono essere garantite con una periodicità massima di 30 minuti.

ART. 4.

(Studenti migranti).

1. Accedono ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla presente legge, a parità di trattamento con gli studenti italiani, gli studenti dell'Unione europea, stranieri, apolidi, richiedenti lo *status* di apolide ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, richiedenti protezione internazionale, beneficiari di una delle misure di protezione internazionale di cui alla direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, o beneficiari di uno dei permessi per motivi umanitari previsti dagli articoli 5, comma 6, 18, 18-*bis*, 19, commi 1 e 2, e 20 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Per gli studenti di cui al comma 1 la documentazione del Paese di origine eventualmente richiesta ai fini della presente legge può essere prodotta anche in copia, cartacea o digitale. In deroga alle norme in materia di legalizzazione dei documenti esteri, tale documentazione può essere tradotta e legalizzata in Italia, presso gli uffici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ART. 5.

(Borsa di studio e assistenza sanitaria).

1. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, il Ministro dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina gli importi *standard* della borsa di studio di cui all'articolo 7. La concessione delle borse di studio è assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 11.

2. L'importo *standard* della borsa di studio è determinato, in modo distinto relativamente alle categorie di studenti di cui all'articolo 3, in relazione ai costi delle prestazioni essenziali relative alle seguenti voci di costo:

a) materiale didattico comprendente la spesa per libri di testo e per strumenti didattici necessari e utili per lo studio, compreso l'acquisto di un *personal computer*;

b) trasporto:

1) per gli studenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, la spesa effettuata per tutti gli spostamenti in area urbana ed extra-urbana;

2) per gli studenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, la spesa effettuata per tutti gli spostamenti su gomma e su rotaia nell'area urbana della sede di residenza e della sede di studio, oltre alla spesa effettuata per gli spostamenti su gomma e su rotaia dalla sede di residenza alla sede di studio;

3) per gli studenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, la spesa effettuata per tutti gli spostamenti in area urbana ed extra-urbana, ovvero la spesa effettuata per la tratta su gomma, su rotaia o per via aerea dalla sede di studio alla sede di origine, calcolata su quattro viaggi all'anno, per l'andata e per il ritorno;

c) la voce ristorazione comprende:

1) per gli studenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, la spesa relativa per il servizio offerto per un pasto giornaliero, nelle mense universitarie o nelle strutture convenzionate, calcolando il pasto rimanente su una tariffa massima a 2,50 euro;

2) per gli studenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 3, la spesa relativa per il servizio offerto per due pasti giornalieri, nelle mense universitarie o nelle strutture convenzionate;

d) alloggio, per gli studenti di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3, equivalente al costo di una stanza singola di uso privato o in una residenza universitaria comprensiva delle spese accessorie relative a condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas e tassa sui rifiuti;

e) accesso alla cultura, comprendente la spesa effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali, musei, teatri e *festival* di arte presso la città sede del corso di studi, ovvero eventi correlati ai piani di studi individuati anche se svolti in città diverse dal corso di laurea.

3. Le voci di spesa richiamate al comma 2 sono stimate secondo un valore *standard*, con riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino al 50 per cento superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 11, computata su undici mesi.

4. La borsa di studio è attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono ai corsi, entro il termine previsto dai bandi, e che risultano idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 11, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo di studio precedente.

5. La borsa di studio è destinata anche agli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'articolo 719 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.

6. Al fine di garantire agli studenti fuori sede o provenienti da una regione diversa da quella ove ha sede l'ateneo che frequen-

tano, l'assistenza sanitaria gratuita, le regioni interessate stipulano convenzioni al fine di ripartire e di compensare i relativi costi nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilità sanitaria.

ART. 6.

(Borsa dei servizi).

1. A coloro che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE è collocato nella fascia compresa tra la soglia prevista dall'articolo 12, comma 1, e la soglia prevista dal medesimo articolo 12, comma 2, è riconosciuta una borsa dei servizi, i cui LEP sono definiti secondo quanto indicato dal presente articolo.

2. L'importo *standard* della borsa dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo è determinato, in modo distinto con riferimento alle categorie di studenti individuate dall'articolo 3, in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi delle prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle spese per il trasporto e per la ristorazione:

a) trasporto:

1) per gli studenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, la spesa effettuata per tutti gli spostamenti in area urbana ed extraurbana;

2) per gli studenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, la spesa effettuata per tutti gli spostamenti su gomma e su rotaia nell'area urbana della sede di residenza e della sede di studio, oltre alla spesa effettuata per gli spostamenti, su gomma e su rotaia, dalla sede di residenza alla sede di studio;

3) per gli studenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, la spesa effettuata per tutti gli spostamenti in area urbana ed extraurbana, oltre alla spesa effettuata per la tratta su gomma, su rotaia o per via aerea dalla sede di studio alla sede di origine, calcolata su quattro viaggi all'anno, per l'andata e per il ritorno;

b) ristorazione:

1) per gli studenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, la spesa per

il servizio offerto per un pasto giornaliero, nelle mense universitarie o nelle strutture convenzionate, calcolando il pasto rimanente su una tariffa unica a 2.50 euro;

2) per gli studenti di cui alla lettera *b*) e alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 3, la spesa per il servizio offerto per due pasti giornalieri, nelle mense universitarie o nelle strutture convenzionate.

4. La borsa dei servizi è attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono ai corsi, entro il termine previsto dai bandi, e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 11, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo di studio in possesso.

ART. 7.

(Regolamentazione e fruibilità delle borse di studio).

1. L'erogazione del 50 per cento dell'importo monetario delle borse di studio avviene, con riferimento al primo anno di iscrizione, entro il quindicesimo giorno da quello dell'immatricolazione al corso di laurea, o di dottorato, ed entro il 30 settembre per gli anni successivi. Il saldo relativo alla componente monetaria della borsa di studio deve essere erogato entro il 30 marzo dell'anno accademico di riferimento.

2. La borsa di studio è finalizzata al sostegno diretto dei costi, pertanto la mancata erogazione entro i termini previsti comporta l'insorgere di responsabilità per danno all'erario.

3. Per garantire ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso al sapere, le graduatorie per l'aggiudicazione delle borse di studio sono definite sulla base di criteri di reddito anche negli anni successivi al primo.

ART. 8.

(Regolamentazione e fruibilità dei servizi di ricettività).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, con proprio decreto stabilisce il numero delle residenze ricettive universitarie commisurato alle effettive esigenze e calcolato sulla base di una programmazione triennale, tale da garantire l'adeguatezza delle strutture rispetto al numero degli aventi diritto di cui alla lettera *a*) del comma 3, eventualmente prevedendo la costruzione di nuove residenze ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, ovvero prevedendo l'utilizzo di immobili in disuso tramite la loro riconversione.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì i requisiti necessari a definire le residenze universitarie, con strutture adeguate a garantire il rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti, quali, in particolare, il diritto alla salute e il diritto alla genitorialità, attraverso l'accoglienza dei figli minori, assicurando le attrezzature necessarie all'attività di studio, di socialità e sportiva e adeguati livelli igienici.

3. Sono compresi tra gli aventi diritto:

a) gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 3, vincitori di una borsa di studio;

b) in subordine rispetto agli studenti di cui alla lettera *a*) del presente comma, gli studenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 3 e i fuori sede non titolari di una borsa di studio, gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con o senza borsa di studio e gli iscritti alle scuole di specializzazione universitarie.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è disciplinata la periodica rilevazione dei livelli qualitativi idonei dei servizi abitativi offerti, con modalità che prevedano il coinvolgimento diretto degli studenti.

5. Il decreto di cui al comma 4 prevede tutti i requisiti necessari affinché le residenze universitarie offrano una struttura adeguata a garantire il rispetto dei diritti

costituzionalmente riconosciuti, quali il diritto alla salute come tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, e il diritto alla genitorialità, tutelato dagli articoli 2 e 30 della Costituzione, e devono assicurare adeguati livelli igienici ed essere dotate delle attrezzature necessarie all'attività di studio, di socialità e sportiva, oltre che prevedere la possibilità per gli studenti padri e per le studentesse madri di dimorare all'interno della residenza insieme alla propria prole.

ART. 9.

(Regolamentazione e fruibilità dei servizi di ristorazione).

1. La tariffa di ciascun pasto somministrato agli studenti non borsisti e a tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, titolari o no della borsa di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, alle scuole di specializzazione universitarie o ai master universitari di primo o secondo livello non può eccedere il costo sostenuto dall'ente per l'offerta del pasto stesso. Inoltre sono previste le seguenti tariffe agevolate:

a) agli studenti borsisti o titolari di borsa dei servizi è applicata la tariffazione prevista dagli articoli 5, comma 2, lettera c), e 6, comma 3, lettera b), relativi ai LEP;

b) agli studenti in corso o fuori corso e a tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, titolari o no della borsa di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, alle scuole di specializzazione universitarie, ai master universitari di primo o secondo livello, ai corsi di perfezionamento, al tirocinio formativo attivo ad altri corsi erogati dagli atenei, è garantita sia nel turno diurno sia in quello serale una tariffa agevolata. Tale tariffa è definita dalle regioni tenendo conto dell'ISEE dello studente e non può essere superiore a 2,50 euro per coloro il cui ISEE è inferiore a 28.000 euro e mai superiore a 4,00 euro.

2. Il decreto di cui all'articolo 8, comma 4, disciplina gli strumenti di controllo e di verifica della qualità del servizio ristorativo, che prevedono il diretto coinvolgi-

mento degli utenti, per promuovere uno stile di vita sano coerentemente con il diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione.

3. Gli enti per il diritto allo studio universitario devono garantire la presenza di almeno un punto di erogazione del servizio in prossimità di ciascuna sede universitaria entro un raggio di non più di 500 metri dalla stessa; qualora entro tale distanza non siano presenti strutture per la ristorazione organizzata gestite direttamente o indirettamente dagli enti per il diritto allo studio universitario, il servizio deve essere assicurato in via transitoria mediante convenzione con esercizi commerciali garantendo che i pasti erogati agli studenti presentino le caratteristiche di cui al comma 2.

4. Gli enti per il diritto allo studio universitario devono altresì assicurare il servizio di ristorazione anche in orario serale a livelli tariffari invariati.

ART. 10.

(Contributi per la mobilità internazionale).

1. L'integrazione della borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, dev'essere proporzionata al costo della vita nel Paese ospitante, fermo restando il limite minimo di 500 euro mensili previsto dal citato articolo.

2. L'integrazione della borsa di studio è altresì garantita agli studenti beneficiari di una borsa dei servizi, di cui all'articolo 6, per i quali l'importo minimo ammonta a 300 euro, ferma restando la proporzionalità al costo della vita nel Paese ospitante.

3. L'erogazione del contributo per la mobilità internazionale deve avvenire in concomitanza con il periodo di permanenza all'estero.

ART. 11.

(*Requisiti di eleggibilità per l'accesso ai benefici del diritto allo studio universitario*).

1. Criterio fondamentale di eleggibilità per l'accesso ai LEP sono le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale, individuate sulla base dell'ISEE di cui all'articolo 12, tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica o di ricerca.

2. I requisiti di merito per l'accesso ai LEP, non derogabili in eccesso sui limiti massimi previsti dall'articolo 6, commi 4, 5 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2001, sono definiti senza tenere conto della media, ponderata o aritmetica, dei voti conseguiti e tenendo conto della percentuale di crediti formativi universitari conseguibili rispetto al piano di studi del singolo corso di laurea e del singolo ateneo, in difetto qualora il numero sia decimale.

3. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2001, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un *bonus* di 15 crediti, di cui:

a) 5 al massimo utilizzabili per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

b) 12 al massimo utilizzabili per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico.

4. La quota del *bonus* di cui al comma 3 non utilizzata in un anno accademico può essere utilizzata negli anni accademici successivi.

5. Allo studente che per motivi di studio debba prolungare il suo soggiorno nella sede dell'università sono garantite sia la possibilità di rimanere nell'alloggio a titolo gratuito per il primo anno fuoricorso, sia la

gratuità del numero di pasti giornalieri di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c).

ART. 12.

(Soglie reddituali per l'accesso ai benefici del diritto allo studio universitario).

1. Per permettere l'eleggibilità con riferimento all'articolo 5, comma 1, l'ISEE del nucleo familiare, sommato con l'indicatore della situazione economica all'estero, non può essere superiore alla soglia di 23.000 euro, derogabile in eccesso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza.

2. Per permettere l'eleggibilità con riferimento all'articolo 6, l'ISEE del nucleo familiare, sommato con l'indicatore della situazione economica all'estero, non può essere superiore alla soglia di 28.000 euro, derogabile in eccesso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza.

3. I valori dell'ISEE di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanato entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.

ART. 13.

(Esenzione dalla contribuzione studentesca).

1. Gli studenti con ISEE inferiore alla soglia di 28.000 euro, non modificabile dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle università, sono esentati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dalla contribuzione studentesca prevista dall'ateneo a cui sono iscritti.

2. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e gli iscritti alle scuole di specializzazione universitarie, con o senza la borsa

di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 389, sono esentati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dalla contribuzione per l'accesso e per la frequenza dei corsi medesimi.

3. Il valore dell'ISEE di cui al comma 1 è aggiornato annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanato entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.

ART. 14.

(Reddito di formazione).

1. Al fine di attuare gli obiettivi di rimozione delle disuguaglianze e di promozione del pieno sviluppo della persona umana, come previsto dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, nonché di garantire l'autonomia sociale degli studenti, lo Stato avvia un regime sperimentale attraverso il quale riconosce, a integrazione dei servizi e dei benefici di cui alla presente legge, un reddito di formazione consistente in un'erogazione monetaria trimestrale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione e di attribuzione del reddito di formazione di cui al comma 1.

ART. 15.

(Finanziamento del diritto allo studio universitario).

1. Al sistema di finanziamento del diritto allo studio universitario di cui alla presente legge lo Stato provvede con risorse del proprio bilancio destinate a:

a) uno stanziamento statale annuale di risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che concedono borse di studio, pari all'importo necessario a erogare le borse di studio, le

borse dei servizi e le integrazioni per mobilità internazionale, di cui agli articoli 5, 6 e 10, a tutti gli studenti idonei che risultano iscritti presso un ateneo avente sede nel territorio regionale o della provincia autonoma;

b) un fondo di intervento integrativo, destinato all'erogazione dei servizi rivolti alla totalità degli studenti ed al mantenimento delle strutture a ciò adibite, che è ripartito annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che concedono borse di studio, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sulla base dei seguenti criteri:

1) il 25 per cento in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico in corso, pubblicate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Gli studenti fuori sede e pendolari sono calcolati con un parametro pari a 2;

2) il 25 per cento in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per il servizio abitativo nell'anno accademico in corso di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 8 e dei richiedenti di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 3 dell'articolo 8;

3) il 50 per cento in proporzione al numero di studenti iscritti negli atenei aventi sede nel territorio regionale o della provincia autonoma;

c) un fondo per la gratuità corrispondente a risorse pari al numero di studenti iscritti presso l'ateneo che beneficiano dell'esenzione dalla contribuzione studentesca di cui all'articolo 13 moltiplicato per l'importo di 800 euro, aggiornato annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanato entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato;

d) un fondo perequativo statale con una dotazione pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017, destinato a for-

nire risorse finanziarie aggiuntive alle regioni con minore capacità fiscale in rapporto al numero degli studenti iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione situate nel loro territorio.

ART. 16.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, mediante le maggiori entrate rinvenienti dalle disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideeterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 20 per cento e al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

3. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.

ART. 17.

(Abrogazioni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 273 a da 275 a 289 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

c) l'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0053980